

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 26_2021 DEL 22 GIUGNO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

| | |
|---|-----------|
| ADEMPIMENTI | 2 |
| TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021 | 2 |
| SCADENZARIO GIUGNO 2021 | 3 |
| 30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO | 3 |
| 30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS..... | 3 |
| 30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE | 3 |
| 30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI | 3 |
| SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021 | 4 |
| 5 LUGLIO: DINIEGO 730-4 | 4 |
| 10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO | 4 |
| 16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI | 4 |
| 20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI | 4 |
| 31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO * | 5 |
| 31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS * | 5 |
| FESTIVITÀ | 6 |
| GIUGNO 2021..... | 6 |
| LUGLIO 2021 | 6 |
| NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO | 7 |
| TARDIVA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITÀ E SVILUPPO: COME COMPORTARSI?..... | 7 |
| REGIME INDENNITARIO E CO.CO.PRO ILLEGITTIMO, I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE | 9 |
| CASSAZIONE, LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO SENZA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 E' SANZIONABILE | 10 |
| FOCUS | 12 |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021: COME INDICARE I GIORNI DI CIG E NASPI | 12 |
| IL QUESITO DEL MESE | 14 |
| CU EREDI | 14 |

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, è pari a 1,578079.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

| Periodo di riferimento | Data di emissione | Coefficiente di rivalutazione |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| dicembre 2020 | lunedì 18 gennaio | 1,500000 |
| gennaio 2021 | venerdì 19 febbraio | 0,564883 |
| febbraio 2021 | martedì 16 marzo | 0,763196 |
| marzo 2021 | giovedì 15 aprile | 1,108138 |
| aprile 2021 | lunedì 17 maggio | 1,526393 |
| maggio 2021 | martedì 15 giugno | 1,578079 |
| giugno 2021 | giovedì 15 luglio | |
| luglio 2021 | mercoledì 11 agosto | |
| agosto 2021 | mercoledì 15 settembre | |
| settembre 2021 | venerdì 15 ottobre | |
| ottobre 2021 | martedì 16 novembre | |
| novembre 2021 | mercoledì 15 dicembre | |

SCADENZARIO GIUGNO 2021

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2021 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2019 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 ha prorogato al 30/06/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 26 maggio 2021 (visto che la precedente disposizione normativa era scaduta al 30 aprile 2021) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

5 LUGLIO: DINIEGO 730-4

A decorrere da questa data i sostituti d'imposta possono effettuare un diniego del modello 730-4, relativo a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso

affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

FESTIVITÀ

GIUGNO 2021

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

TARDIVA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITÀ E SVILUPPO: COME COMPORTARSI?

Con la risposta n. 396/2021, l'Agenzia delle Entrate ha esposto il proprio parere in merito all'interpello avanzato da un contribuente sul credito d'imposta non ancora fruito per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 e del D.M. 27/05/2015, sostenuti nell'anno di imposta 2015.

L'istante, non avendo né beneficiato del credito potenzialmente spettante per l'annualità in oggetto né imputato il corrispondente componente positivo non tassabile nel bilancio d'esercizio dell'anno di competenza, non aveva conseguentemente riportato l'ammontare nel Modello Unico SC 2016 e nei Modelli Unici successivi.

Pertanto, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma, domandava se fosse possibile far certificare la documentazione contabile da cui emerge il credito spettante da un revisore legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ai sensi del comma 11 dell'art.3 del D.L. 145/2013.

Con tale documentazione intendeva imputare il componente positivo di reddito al bilancio da approvarsi alla data del 31 dicembre 2020 come sopravvenienza attiva, compilare il quadro RU del Modello Unico SC 2016 entro il termine del 28 febbraio 2022 (termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento per l'annualità 2015) e riportare il credito emergente nel quadro RU dei Modelli Unici SC per le annualità successive, presentando le relative dichiarazioni integrative accompagnate dal versamento della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471.

L'Agenzia, richiamando l'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto l'attribuzione del credito in oggetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, ha specificato che il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi e che la mancata esposizione dovrà essere sanata mediante dichiarazione integrativa.

Inoltre, è stato ulteriormente chiarito che l'omessa indicazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile una sanzione da 250 euro a 2.000 euro e che il legislatore non ha differito il termine di scadenza per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta 2015, che resta fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa.

La proroga disposta dall'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui "gli atti di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022" non si applica con riferimento ai termini di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

Resta, dunque, confermata la decadenza dei termini per integrare a favore il periodo d'imposta 2015, con la conseguenza che non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in via principale.

L'indicazione nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione non determina tuttavia né il momento in cui sorge il diritto al credito d'imposta, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione.

Pertanto, secondo l'amministrazione finanziaria, la mancata specifica del credito non è di per sé ostacolo alla spettanza dell'agevolazione purché, come già chiarito dalla circolare n. 13/E del 2017, il contribuente presenti una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta versando, per ciascuna annualità, la sanzione da ravvedimento.

Sarà necessario, inoltre, predisporre l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

Infine, come recentemente ricordato con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020, qualora a seguito dell'attività di controllo sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili e si configurasse un'ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente» per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo, il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.

REGIME INDENNITARIO E CO.CO.PRO ILLEGITTIMO, I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

Il regime indennitario previsto dall'articolo 32 al comma 5 della legge 183/2010, che limita il risarcimento tra una soglia di 2,5 e di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo.

È il principio ribadito dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 aprile 2021, n. 10157, secondo cui il regime indennitario onnicomprensivo, istituito dall'articolo 32, comma 5, L. 183/2010, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo quando vi sia inesistenza del progetto, poiché in tale fattispecie ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione.

A tal proposito è opportuno rammentare che secondo la L. 183/2010 “nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.

In particolare, nella fattispecie, la Corte territoriale aveva, erroneamente, liquidato il danno in favore del lavoratore ricorrente in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data di costituzione in mora a quella della sentenza di primo grado.

La questione nasceva quando, in giudizio, il lavoratore assunto con contratto di lavoro occasionale e successivamente con un contratto a progetto di fatto illegittimo aveva chiesto l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ossia la reintegrazione e il risarcimento danni pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione. La Corte ha confermato, dunque, la riqualificazione della domanda operata dai giudici d'appello come conseguente alla nullità parziale del termine apposto al contratto a progetto illegittimo, prevedendo la riammissione in servizio e un'indennità risarcitoria onnicomprensiva.

Ad ogni modo, la sentenza n. 10157 ricalca già un precedente orientamento giurisprudenziale sul punto.

In realtà, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24100/2019, aveva già affermato che il regime indennitario trovasse applicazione anche in caso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto illegittimo e pertanto, nei casi di nullità e conseguente conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, il giudice procedeva a condannare il datore di lavoro al risarcimento di un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Stante ciò, si può affermare che con la recente pronuncia dello scorso aprile 2021, gli Ermellini hanno di fatto ribadito un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale la limitazione dell'indennizzo risarcitorio, economicamente quantificato tra 2,5 e 12 mensilità, si applica ogni volta che il contratto di lavoro abbia un termine finale di durata, al di là della necessità che esso rivesta la natura di lavoro subordinato o meno.

La logica di tale estensione risiede nel doppio requisito della presenza di un contratto di lavoro di durata oltre che di un fenomeno di riconversione, ritenendosi che queste due condizioni siano necessarie e sufficienti perché ne discenda l'applicazione della misura indennitaria onnicomprensiva tra le 2,5 e le 12 mensilità.

CASSAZIONE, LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO SENZA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 E' SANZIONABILE

Con l'Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15615, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il contribuente compensi il proprio credito senza presentare il relativo modello F24, gli effetti della compensazione non si dispiegano automaticamente ed il mancato pagamento del tributo è passibile di sanzione.

Una società consortile, a seguito della ricezione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate all'esito del controllo formale della dichiarazione IRAP 2005, nella quale accertava il tardivo versamento del secondo acconto con conseguente irrogazione della sanzione nella misura del 30% dell'imposta dovuta, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Nei primi gradi di giudizio, le doglianze della ricorrente trovavano accoglimento in quanto, a parere dei giudici, il tributo risultava pagato nei termini di legge mediante compensazione con credito Iva e che l'unica tardività era quella di presentazione della delega di pagamento a saldo zero. Tale tardività, inoltre, era stata anche sanata attraverso l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione per due motivi. Con il primo motivo l'Amministrazione fiscale lamentava la violazione dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ritenendo che nella specie il pagamento effettuato mediante compensazione era avvenuto in ritardo rispetto al termine di scadenza e, dovendosi escludere l'applicabilità del ravvedimento operoso, risultava legittima l'irrogazione della sanzione nella misura di un terzo del tributo tardivamente corrisposto. Contestava, infatti, come al contrario i giudici di appello avessero erroneamente ritenuto che, in base ai principi civilistici, la compensazione operasse automaticamente, al momento della coesistenza dei due controcrediti e che, quindi, la violazione imputata al contribuente fosse meramente formale. Con il secondo motivo, invece, l'Agenzia sollevava contestazioni in merito a violazioni di ordine procedurale, accolte poi in sede di valutazione.

Con riferimento al primo motivo, secondo gli Ermellini l'affermazione della C.T.R. per cui risulterebbe tardiva solo la presentazione della delega e non il pagamento del tributo, per il semplice fatto che il contribuente, alla data di scadenza del pagamento dell'obbligazione tributaria, vantasse già un credito nei confronti dell'Erario e ben poteva quindi far valere la compensazione a termini di legge, si porrebbe in contrasto con i principi generali che regolano la disciplina delle modalità di estinzione delle obbligazioni civili e tributarie. In particolare, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, il pagamento mediante presentazione di delega (modello F24 "a saldo zero"), al fine di compensare un precedente credito, è una modalità di pagamento che, in quanto tale, deve avvenire nel rispetto dei termini di legge previsti per ogni imposta. La presentazione del modello F24, infatti, costituisce un momento fondamentale in quanto la compensazione di crediti tributari non avviene in maniera automatica, ma solo in forza di una precisa scelta del contribuente, che potrebbe anche optare per la non utilizzazione immediata del credito o per il versamento di altri tributi, oppure chiederne il rimborso.

Già in precedenti sentenze la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che «in tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, di cui agli artt. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi, in assenza della delega di versamento F24». In base a tali principi, la presentazione del modello F24 non costituisce un mero

adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.

Pertanto, appurato che con specifico riferimento ai tributi oggetto della compensazione non fosse applicabile l'istituto del ravvedimento, secondo i Supremi giudici era legittima l'irrogazione della sanzione nella misura di un terzo del tributo tardivamente corrisposto, poiché la compensazione avviene e acquista efficacia solo con il versamento o con la presentazione del modello F24.

FOCUS

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021: COME INDICARE I GIORNI DI CIG E NASPI

Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Conseguentemente, nei modelli dichiarativi 2021 relativi all'anno d'imposta 2020, al fine della differenziazione di attribuzione dei benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020, l'anno solare è stato diviso in due semestri.

Lo stesso principio è stato peraltro adottato anche nella compilazione della Certificazione Unica 2021, con indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 ("Primo semestre") e al punto 14 ("Secondo semestre").

Tuttavia, nel caso in cui nel corso del 2020 il lavoratore ha percepito, oltre a redditi da lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito, ad esempio Naspi, CIG o disoccupazione agricola dovrà, in sede di dichiarazione conguagliare i redditi percepiti dall'Inps con quelli percepiti dal proprio datore di lavoro.

Con la risoluzione numero 41/E del 4 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni su come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, modello 730 o redditi PF.

Le richieste di chiarimenti fanno riferimento alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C del Modello 730 2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021, relativamente al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l'Inps o altri Enti per l'anno d'imposta 2020 abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI.

Nella Certificazione Unica 2021 dell'INPS è riportato il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, distinto per semestri.

Per chiarire i dubbi relativi all'individuazione del dato corretto da inserire nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare numero 137 del 1997.

Il documento di prassi forniva chiarimenti riguardo alle modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura stabilendo che la detrazione spettasse per il numero di giorni che la suddetta indennità aveva retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il contribuente ha avuto nel corso dell'anno precedente un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente per l'intero anno, non potrà recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non potrà usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale.

L'AdE ha ritenuto che il principio interpretativo recato con la citata circolare n. 137 del 1997, potesse essere mutuato anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri Enti per l'anno d'imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).

Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, potrà essere indicato il numero di giorni presente nella CU INPS 2021, a prescindere dai semestri, in modo tale da permettere al lavoratore di recuperare tutti i benefici a cui ha diritto.

In altre parole, la somma dei giorni indicati al punto 13 (1° semestre) e al punto 14 (2° semestre) dovrà essere sempre uguale al numero di giorni riportati al punto 6, ovvero i "giorni lavoro dipendente".

Nella dichiarazione, pertanto, dovranno essere riportati i dati come di seguito indicato:

- per il 1° semestre un numero di giorni non superiore a 181, e a 182 se il rapporto di lavoro è inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio (nel caso del 2020 deve essere considerato il 29 febbraio 2020, in quanto l'anno è bisestile);
- per il 2° semestre un numero di giorni non superiore a 184.

Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, potrà essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente") della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

IL QUESITO DEL MESE

CU EREDI



Richiesta:

Per procedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto agli eredi è sufficiente una mail in cui l'erede richiede la liquidazione o serve un documento ufficiale?



Risposta:

Il T.F.R. rientra tra le somme percepite iure proprio e il cui diritto alla percezione nasce dalla legge e quindi non entrano nell'asse ereditario o meglio non devono essere sottoposte a successione.

Gli aventi diritto decidono la ripartizione di tali indennità e solo se non vi è accordo tra loro, la suddivisione andrà fatta secondo il bisogno di ciascuno, ricorrendo all'autorità giudiziaria per la definizione della questione.

Tale ricorso risulta comunque necessario quando tra i beneficiari siano compresi figli minori e/o incapaci di intendere e volere, in quanto la facoltà riconosciuta dalla legge di concordare la suddivisione delle somme spettanti, anche in deroga alle norme sulla successione legittima, non può essere esercitata da soggetti che non abbiano la possibilità di disporre liberamente dei propri diritti.

Per la liquidazione di dette somme il datore di lavoro verifica l'esistenza degli aventi diritto mediante esibizione della copia dello stato di famiglia del de cuius (in genere si utilizza il modello di AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA ALL'ATTO DEL DECESSO) e per la ripartizione delle stesse esamina l'accordo di ripartizione ovvero la sentenza di assegnazione delle somme a ciascun avente diritto. Richiederà altresì i codici fiscali ed i dati anagrafici se non sono in suo possesso.

Gli aventi diritto sono:

- coniuge anche se separato legalmente;
- figli indipendentemente dalla vivenza a carico;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, se viventi ed a carico del lavoratore

Quindi solo la mail non è sufficiente.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.